



*V ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
NOCERA INFERIORE*

Via Marconi s.n.c.

84014 NOCERA INFERIORE (SA)

Tel. 081/5179424 – FAX 081/5179424

C.F. 94076690653 – Cod. mecc.:SAIC8BR003

mail: saic8br003@istruzione.it Pec: saic8br003@pec.istruzione.it

sito web: www.quintocomprensivonocerainferiore.it

*Linee guida
per lo svolgimento
dell'Esame di Stato conclusivo
del primo ciclo d'istruzione*

(Decreto Legislativo n. 62/2017 e Decreto Ministeriale n. 741/2017)

A.S. 2017/18

PREMESSA

Il Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 62 e i Decreti Ministeriali n. 741 e 742 del 3 ottobre 2017 hanno introdotto nuove disposizioni per la valutazione e la certificazione delle competenze, nonché nuove procedure inerenti all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.

Le principali novità riguardano: requisiti di ammissione alla classe successiva e agli esami di Stato di scuola secondaria di I grado, prove INVALSI, esami di stato scuola secondaria di I grado, candidati privatisti, alunni disabili e con DSA e valutazione.

In particolare, nella scuola secondaria di primo grado *cambia l'esame di Stato, con una riduzione del numero di prove* e con l'introduzione di una modalità di valutazione che tiene maggiormente conto del percorso scolastico compiuto.

Il presente documento intende fornire all'intera comunità scolastica indicazioni in merito alle principali innovazioni del decreto sull'esame di Stato del primo ciclo d'istruzione: dalle Indicazioni nazionali alla valutazione degli apprendimenti, dalla certificazione delle competenze alla valutazione degli alunni con disabilità e con disturbi specifici dell'apprendimento.

Importanti indicazioni per la redazione delle presenti linee guida, sono state fornite dalle azioni di accompagnamento in materia di valutazione e di esami di Stato delle studentesse e degli studenti del I ciclo di istruzione realizzate, nel corrente anno scolastico, dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania.

PARTE PRIMA

1. AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO

L'ammissione all'esame di Stato è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline ed avviene in presenza dei seguenti requisiti:

- aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal Collegio dei Docenti;
- non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 c 9 bis. del DPR n. 249/1998 (Statuto delle Studentesse e degli Studenti);
- aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'INVALSI (*il cui esito non pregiudica l'ammissione all'esame*)

Il Consiglio di Classe, con adeguata motivazione e delibera a maggioranza, può non ammettere all'esame di Stato un alunno in caso di mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, pur in presenza dei tre requisiti sopra citati, tenuto conto dei criteri deliberati dal Collegio dei Docenti in data 17 maggio 2018 (delibera n. 58) ed ivi riportati al successivo punto 2.

2. CRITERI PER LA NON AMMISSIONE ALL'ESAME

Il Consiglio di classe procederà alla valutazione dell'alunno solo se la sua frequenza alle lezioni ha coperto almeno i tre quarti dell'orario annuale personalizzato, fatta salva l'applicazione delle deroghe stabilite dal Collegio di Docenti.

Gli alunni sono ammessi alla classe successiva e all'esame di stato salvo quanto previsto dall'art. 4, comma 6 del D.P.R. 249/1998 (sanzioni disciplinari di particolare gravità)

La partecipazione, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'Invalsi, è condizione necessaria per l'ammissione all'esame.

Per gli alunni risultati assenti per gravi motivi documentati, valutati dal consiglio di classe, è prevista una sessione suppletiva.

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, ossia in caso di valutazioni inferiori a sei decimi, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la **non ammissione** alla classe successiva o **all'esame conclusivo del primo ciclo** sulla base dei criteri deliberati dal Collegio dei Docenti (delibera n. 58 del 17/05/2018) di seguito elencati:

Premesso che sono considerate **insufficienze gravi**, le valutazioni espresse con **4/10** ed **insufficienze lievi**, le valutazioni espresse con **5/10**,

Il Consiglio di Classe

procede alla discussione per la non ammissione nel caso in cui l'alunno evidenzi, in presenza di una **valutazione inferiore a sei decimi in una o più discipline**:

DESCRITTORI	INDICATORI del livello globale di sviluppo e maturazione
<ul style="list-style-type: none"> * Conoscenze frammentarie, riferite a livelli distanti dai requisiti minimi stabiliti in sede di programmazione didattico-educativa dai Consigli di classe; * Gravi e diffuse insufficienze * Insufficienze anche non gravi, ma generalizzate in tutte le discipline 	1. APPRENDIMENTI
<ul style="list-style-type: none"> * Metodo di studio inefficace e non produttivo 	2. METODO DI STUDIO
<ul style="list-style-type: none"> * Mancato o scarso miglioramento rilevato valutando la situazione di partenza e il livello finale conseguito 	3. PROGRESSI REGISTRATI RISPETTO ALLA SITUAZIONE DI PARTENZA
<ul style="list-style-type: none"> * Scarso impegno e partecipazione discontinua/ saltuaria alle attività didattiche curricolari ed extracurricolari * Andamento scolastico non suffragato da un pur minimo interesse e da un' accettabile partecipazione al dialogo educativo * Irregolare o mancata frequenza ai percorsi di recupero attivati dalla scuola; * Frequenza irregolare. 	4. GRADO DI AUTONOMIA E DI RESPONSABILITÀ

Il **Consiglio di Classe**, con adeguata motivazione deliberata a maggioranza e tenuto conto dei criteri deliberati dal Collegio dei Docenti, può **non ammettere l'alunno** all'esame di Stato nel caso in cui valuti negativamente **almeno tre dei quattro indicatori del livello globale di sviluppo e maturazione** di cui sopra.

Nei **casi di non ammissione**, il voto dell'insegnante **di religione cattolica** o di attività alternative (per gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento), se determinante, **viene espresso tramite un giudizio motivato iscritto a verbale**.

CONDIZIONI PER LA NON AMMISSIONE ALL'ESAME CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO D'ISTRUZIONE

INDICATORI	DESCRITTORI
a. FREQUENZA	<p>L'alunno ha superato il monte ore di assenze consentite e non ha diritto ad una deroga (poiché non rientra tra i casi deliberati dal Collegio dei Docenti o perché le numerose assenze hanno pregiudicato la possibilità di valutarlo).</p> <p><i>N.B. è necessario che il consiglio di classe abbia comunicato alla famiglia l'avvenuto superamento del monte ore di assenze consentito ed abbia verbalizzato quanto è stato fatto per evitare tale situazione di "evasione".</i></p> <p><i>Per quanto riguarda l'impossibilità di valutare un alunno a causa delle numerose assenze, è opportuno ricordare che, per procedere con una non ammissione, è necessario che tale circostanza sia stata oggetto di accertamento da parte del Consiglio di Classe e che vi sia traccia di ciò nel registro dei verbali della classe interessata.</i></p> <p>Il Collegio dei Docenti si è espresso favorevolmente nei confronti di deroghe per: motivi di salute fisica o psichica, incompatibilità ambientale e/o disagio socio-familiare.</p>
b. COMPORTAMENTO	<p>Sanzioni disciplinari di particolare gravità che comportano l'esclusione dallo scrutinio</p>

	finale, secondo quanto previsto dal dall'art. 4, comma 6 del D.P.R. 249/1998
<p style="text-align: center;">c. LIVELLO GLOBALE DI SVILUPPO E MATURAZIONE</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. APPRENDIMENTI 2. METODO DI STUDIO 3. PROGRESSI REGISTRATI RISPETTO ALLA SITUAZIONE DI PARTENZA 4. GRADO DI AUTONOMIA E DI RESPONSABILITÀ 	<p>Il Consiglio di Classe, con adeguata motivazione deliberata a maggioranza e tenuto conto dei criteri deliberati dal Collegio dei Docenti, può non ammettere l'alunno all'esame di Stato nel caso in cui valuti negativamente <i>almeno tre</i> dei quattro indicatori di cui alla lettera C.</p>

5. CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI AMMISSIONE

In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe attribuisce, ai soli alunni ammessi all'esame di Stato, **sulla base del percorso scolastico triennale di ciascuno** e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal Collegio dei Docenti e inseriti nel PTOF, un **voto di ammissione espresso in decimi**, senza utilizzare frazioni decimali.

Lo stesso può anche essere inferiore a sei decimi, nei casi di ammissione all'esame con una o più insufficienze (*parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento*).

Nell'ottica della valorizzazione del miglioramento del processo di apprendimento rispetto ai livelli di partenza, considerando l'intero percorso triennale, nello scrutinio finale, il **voto finale di ammissione** all'esame è assegnato nel seguente modo:

- risultato della media aritmetica ponderata delle valutazioni finali (secondo quadrimestre), ottenute dall'allievo nei tre anni di scuola secondaria di primo grado, secondo la seguente incidenza: 1° anno 15%; 2° anno 15%; 3° anno 70 %;

Si precisa che:

- A. nel caso di alunni ripetenti, vengono prese in considerazione le valutazioni dell'anno che ha permesso il passaggio alla classe successiva;
- B. in caso di ammissione negli anni passati alla classe successiva deliberata anche in presenza di carenze formative per il calcolo della media aritmetica si utilizza il reale voto (dunque il "cinque" o il "quattro");
- C. Nella media aritmetica ponderata delle valutazioni finali del primo e secondo anno si terrà conto del voto di comportamento.

D. Il risultato finale di tale media sarà arrotondata all'unità successiva in caso di frazioni di voto pari o superiori a 0,50.

Il **Collegio dei Docenti ha altresì stabilito che**, nel caso di frazioni di inferiori a 0,50, si potrà assegnare un ulteriore punteggio fino al raggiungimento di un voto superiore, tenuto conto:

- ✓ del miglioramento nel processo di apprendimento e dei traguardi raggiunti nel triennio rispetto alla situazione di partenza;
- ✓ della valutazione delle competenze sociali e civiche e dello spirito di iniziativa dimostrati nel triennio, considerando che la valutazione del comportamento è espressa in decimi fino all'a.s. 2016/17.

Come previsto dal decreto, il voto di ammissione all'esame farà media con la media dei voti conseguiti nelle prove scritte e nel colloquio, ai fini del calcolo del voto finale, con arrotondamento all'unità successiva in caso di frazioni di voto pari o superiori a 0,50.

La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all'unanimità della commissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti delle prove d'esame.

6. LA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

Si riporta, di seguito, quanto stabilito nell'art. 8 del Decreto Legislativo n. 62/2017:

1. L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione e' finalizzato a verificare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dall'alunna o dall'alunno anche in funzione orientativa.

2. Presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e' costituita la **commissione d'esame, articolata in sottocommissioni per ciascuna classe terza**, composta dai docenti del consiglio di classe.

La commissione individua gli eventuali strumenti che le alunne e gli alunni possono utilizzare nello svolgimento delle prove scritte, dandone preventiva comunicazione ai candidati.

La commissione definisce le modalità organizzative per lo svolgimento delle prove d'esame per le alunne e gli alunni con disabilità certificata, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con disturbo specifico di apprendimento certificato ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, di cui al successivo articolo 14.

Per ogni istituzione scolastica svolge le funzioni di Presidente il dirigente scolastico, o un

docente collaboratore del dirigente, appartenente al ruolo della scuola secondaria di primo grado (D.M. 741 del 03 ottobre 2017 art. 4, c. 4), individuato ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, in caso di assenza o impedimento o di reggenza di altra istituzione scolastica.

7. CONTENUTI E PROVE DELL'ESAME DI STATO

La Commissione predispone le prove d'esame ed individua i criteri per la correzione delle prove in coerenza con il profilo finale dello studente definito dalle Indicazioni Nazionali per il curriculum.

Le prove d'esame sono quattro: tre scritte e una orale.

Le prove scritte sono: Italiano, Matematica, Lingue Straniere.

PROVA DI ITALIANO

La prova volta è ad accertare la padronanza della lingua, la capacità di espressione personale, il corretto ed appropriato uso della lingua e la coerente e organica esposizione del pensiero da parte degli alunni.

La commissione predispone almeno tre temi di tracce, formulate in coerenza con il profilo dello studente e i traguardi di sviluppo delle competenze delle Indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, con particolare riferimento alle seguenti tipologie:

- a) testo narrativo o descrittivo coerente con la situazione, l'argomento, lo scopo e il destinatario indicati nella traccia;
- b) testo argomentativo, che consenta l'esposizione di riflessioni personali, per il quale devono essere fornite indicazioni di svolgimento;
- c) comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico anche attraverso richieste di riformulazione.

La prova può essere strutturata in più parti riferibili alle diverse tipologie di cui alle lettere a, b, c..

Nel giorno di effettuazione della prova, la commissione sorteggia la tema di tracce che viene proposta ai candidati. Ciascun candidato svolge la prova scegliendo una delle tre tracce sorteggiate.

Nel *Documento di orientamento per la redazione della prova d'italiano nell'esame di stato conclusivo del primo ciclo*, redatto dal Gruppo di lavoro del MIUR, si suggerisce l'opportunità di

fare svolgere, in tutti e tre gli anni della secondaria di primo grado, l'esercizio del riassunto (da testi letterari, scientifici, divulgativi o anche da articoli di giornale opportunamente selezionati).

Il documento, nel fornire esempi di prove per le diverse tipologie testuali, costituisce, per la Commissione, un valido strumento operativo cui far riferimento nell'ambito della procedura di elaborazione della prova.

E' consentito l'uso del dizionario.

Durata della prova: 4 ore.

In allegato la griglia di valutazione della prova.

CRITERI ED INDICAZIONI PER LE PROVE D'ESAME DI ITALIANO PER I CANDIDATI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

Per quanto riguarda gli alunni con DSA/BES, questi sosterranno le stesse prove curricolari della classe con tempi più lunghi e con strumenti compensativi a disposizione (dizionario digitale e computer con correttore ortografico), sempre che lo si ritenga necessario e/o che gli alunni ne facciano richiesta.

Agli allievi con disabilità verrà somministrata, in base a quanto stabilito nel proprio P.E.I., al percorso pregresso e qualora lo si ritenesse necessario, una prova differenziata.

PROVA DI MATEMATICA

Relativamente alle competenze logico matematiche, la prova accerta la capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite dagli alunni nelle seguenti aree: numeri; spazio e figure; relazioni e funzioni; dati e previsioni.

La commissione predispose almeno tre tracce, ciascuna riferita alle due seguenti tipologie:

- a) problemi articolati su una o più richieste;
- b) quesiti a risposta aperta.

Nella predisposizione delle tracce la commissione può fare riferimento anche ai metodi di analisi, organizzazione e rappresentazione dei dati, caratteristici del pensiero computazionale. Qualora vengano proposti più problemi o quesiti, le relative soluzioni non devono essere dipendenti l'una dall'altra, per evitare che la loro progressione pregiudichi l'esecuzione della prova stessa.

Nel giorno di effettuazione della prova la commissione sorteggia la traccia che viene proposta ai candidati.

E' ammesso l'uso della calcolatrice, delle tavole numeriche e delle tabelle per i numeri fissi.

Attraverso i quesiti proposti si mira a verificare il raggiungimento dei seguenti obiettivi di apprendimento:

- a) individuare e applicare regole, proprietà, procedimenti;

b) individuare ed applicare le strategie necessarie per la risoluzione di situazioni problematiche;

c) conoscere e padroneggiare procedure di calcolo e strumenti di lavoro;

d) leggere ed interpretare diverse forme di rappresentazione (verbale, simbolica, grafica...) e saper passare dall'una all'altra.

Alla valutazione complessiva dell'elaborato concorre anche la sua presentazione formale: si tengono in debito conto l'ordine, l'indicazione corretta dei dati e delle figure geometriche, la precisione nella costruzione di grafici.

I quattro quesiti sono indipendenti tra loro. Ogni quesito è strutturato su più richieste, per livelli crescenti di difficoltà, in modo tale che per il candidato l'essere in grado di affrontare almeno la prima parte del quesito sia garanzia del raggiungimento degli obiettivi minimi prefissati.

Durata della prova: 3 ore.

In allegato la griglia di valutazione della prova

CRITERI ED INDICAZIONI PER LE PROVE D'ESAME DI MATEMATICA PER I CANDIDATI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

Agli studenti con DSA/BES vengono accordati tempi più lunghi per lo svolgimento della prova, strumenti compensativi e dispensativi (tabelle numeriche/calcolatrice, formulario di geometria piana e solida, schede promemoria di regole e definizioni, ingrandimento del testo).

Per la prova curricolare verrà fornita la traccia con formattazione adeguata in modo da non ostacolare la lettura.

Agli allievi con disabilità verrà somministrata, se ritenuto necessario, una prova differenziata.

PROVA SCRITTA RELATIVA ALLE COMPETENZE NELLE LINGUE STRANIERE

La prova è volta ad accertare le competenze acquisite nelle lingue studiate (comprensione e produzione scritta) riconducibili al livello A2 per l'Inglese e al livello A1 per la seconda lingua comunitaria.

***A2** Riesce a comprendere frasi isolate ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti di immediata rilevanza (ad es. informazioni di base sulla persona e sulla famiglia, acquisti, geografia locale, lavoro). Riesce a comunicare in attività semplici e di routine che richiedono solo uno scambio di informazioni semplice e diretto su argomenti familiari e abituali. Riesce a descrivere in termini semplici aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati.*

A1 *Riesce a comprendere e utilizzare espressioni familiari di uso quotidiano e formule molto comuni per soddisfare bisogni di tipo concreto. Sa presentare se stesso/a e altri ed è in grado di porre domande su dati personali e rispondere a domande analoghe (il luogo dove abita, le persone che conosce, le cose che possiede). È in grado di interagire in modo semplice purché l'interlocutore parli lentamente e chiaramente e sia disposto a collaborare.*

La prova è articolata in due sezioni distinte per ciascuna delle lingue straniere studiate.

La commissione predispose almeno tre tracce in coerenza con il profilo dello studente e i traguardi di sviluppo delle competenze delle Indicazioni nazionali per il curricolo, con riferimento alle tipologie in elenco ponderate sui due livelli di riferimento:

- a) questionario di comprensione di un testo a risposta chiusa e aperta;
- b) completamento di un testo in cui siano state omesse parole singole o gruppi di parole, oppure riordino e riscrittura o trasformazione di un testo;
- c) elaborazione di un dialogo su traccia articolata che indichi chiaramente situazione, personaggi e sviluppo degli argomenti;
- d) lettera o email personale su traccia riguardante argomenti di carattere familiare o di vita quotidiana;
- e) sintesi di un testo che evidenzii gli elementi e le informazioni principali.

Ciascuna sezione sarà strutturata in modo tale da risultare graduata e sarà valutata in base ai seguenti criteri concordati:

- Comprensione del testo e dei quesiti
- Individuazione di informazioni esplicite ed eventuali implicite
- Capacità di rielaborazione personale
- Aderenza alla traccia, organizzazione e sviluppo del contenuto
- Rispetto delle convenzioni epistolari
- Conoscenza delle funzioni e delle strutture linguistiche
- Correttezza morfo-sintattica e appropriatezza lessicale

Durata della prova: 4 ore (2 ore per ciascuna lingua, oppure 1,5 per seconda lingua e 2,5 per inglese). Prevista una pausa tra una prova e l'altra.

È consentito l'uso del dizionario bilingue.

Nel giorno di effettuazione della prova la commissione sorteggia la traccia che viene proposta ai candidati.

In allegato la griglia di valutazione della prova.

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA PER ALUNNI CON DIFFICOLTÀ SPECIFICHE DI APPRENDIMENTO E CON DISABILITÀ

Conformemente alla legge dell'8 ottobre 2010, n. 170 "*Nuove norme in materia di disturbi specifici d'apprendimento in ambito scolastico*", gli alunni che dovranno sostenere l'Esame di Stato potranno usufruire delle misure dispensative e compensative di cui hanno beneficiato durante il triennio, così come declinato nel Piano Didattico Personalizzato.

Nello specifico:

- Tempi più lunghi per l'esecuzione della prova (15 minuti)
- Valutazione che privilegi il contenuto piuttosto che la forma;
- Utilizzo di strategie visive (suddivisione del testo in paragrafi, uso di immagini, titolazione);
- Uso di caratteri di stampa grandi (12-14) e di un font "dyslexic friendly" (Tahoma, Verdana, Trebuchet, giustificato a sinistra).

Per gli alunni che beneficiano della dispensa dalla lingua scritta, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta di lingua straniera.

Per gli alunni che, in casi di particolare gravità del disturbo di apprendimento, su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe, sono esonerati dall'insegnamento delle lingue straniere e seguono un percorso didattico personalizzato, in sede di esame di Stato vengono predisposte prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma.

Agli allievi **con disabilità** potranno essere somministrate, qualora lo si ritenga necessario e il PEI lo preveda, prove differenziate, sia per la prima che per la seconda lingua straniera, che potranno affrontare con l'ausilio degli strumenti compensativi dichiarati caso per caso e con l'eventuale supporto dell'insegnante di sostegno.

IL COLLOQUIO

Il colloquio si pone la finalità di valutare il livello delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo finale dello studente secondo le Indicazioni nazionali.

Viene condotto collegialmente dalla sottocommissione ponendo particolare attenzione alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico e riflessivo tra le varie discipline di studio.

Il colloquio tiene conto anche del livello di padronanza delle competenze di cittadinanza e di quelle nelle lingue straniere.

Tra le competenze che il colloquio deve valutare, quelle di cittadinanza costituiscono una novità assoluta e sono valutate anche negli anni precedenti l'esame.

Le attività di Cittadinanza e Costituzione sono oggetto di valutazione, come riportato nell'articolo 2 comma 4 del d.lvo n.62/2017: *“Sono oggetto di valutazione le attività svolte nell'ambito di «Cittadinanza e Costituzione», fermo quanto previsto all'articolo del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008 n. 169.”*

Il colloquio, in base a quanto previsto dal dettato normativo, deve offrire all'alunno la possibilità di dare prova della propria capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze acquisite.

Parafrasando il testo ministeriale, il colloquio:

- non è un repertorio di domande e risposte su ciascuna disciplina, prive del necessario ed organico collegamento;
- non è un inconsistente esercizio verbale da cui esolino i dovuti contenuti culturali;
- non è una somma di colloqui distinti;
- non consente artificiose connessioni nella trattazione dei vari argomenti;
- non è una serie di accertamenti di carattere esclusivamente teorico.

Il colloquio, pertanto, non consisterà nell'accertamento di elementi settoriali delle conoscenze né nella verifica del grado di preparazione specifica delle singole discipline (accertamenti che il C.d.C ha svolto periodicamente nel corso dell'anno e infine ha verificato in sede di valutazione nello scrutinio di ammissione).

Il colloquio tenderà a verificare come l'alunno usa gli strumenti del conoscere, dell'esprimersi e dell'operare, con quale competenza e padronanza è in grado di impiegarli.

In altri termini, l'alunno dovrà dar prova di servirsi delle conoscenze acquisite per dimostrare il livello del suo sviluppo formativo, il livello di capacità raggiunto, il possesso delle abilità maturate.

Il Collegio dei Docenti ritiene che, per verificare il raggiungimento delle competenze richieste, il colloquio possa prendere avvio partendo da un argomento a scelta dell'alunno si cercherà di accertare la capacità di esporre i contenuti studiati, di presentare esperienze effettuate, di descrivere materiali prodotti (tavole, cartelloni, disegni...) di rispondere a semplici domande in lingua straniera.

In caso sussistano delle difficoltà dell'alunno nella gestione delle proprie emozioni e nell'autocontrollo si porranno le basi per creare un clima disteso e sereno.

Le prove di esame saranno comunque valutate all'interno del progetto educativo individualizzato realizzato nell'arco del triennio

La Commissione valuterà il colloquio in base ai seguenti criteri concordati:

- agirà in modo da permettere a ciascun alunno di dimostrare al meglio le abilità raggiunte nel corso del triennio;
- le competenze, di cui verrà valutato il possesso, andranno dalle conoscenze di base alla

capacità di rielaborazione personale, dalla padronanza lessicale all'utilizzo dei linguaggi specifici, ciò tenuto conto dei diversi livelli di competenza degli alunni;

- il candidato può scegliere la disciplina con cui cominciare il colloquio e in altri casi può esporre un argomento da lui stesso proposto;
- il colloquio procederà con diverse modalità secondo il candidato cui è rivolto: dalla forma più semplice che consiste nell'esposizione guidata di argomenti, fino all'analisi critica di documenti e alla rielaborazione personale.

Per facilitare l'impatto di ciascun alunno con il colloquio, sarà opportuno individuare argomenti rispetto ai quali gli stessi alunni si sentano affini o abbiano dimostrato maggiore interesse durante l'anno scolastico. Successivamente gli insegnanti potranno intervenire estendendo le richieste ad altri ambiti di contenuto e spazio sarà dato a quelle discipline che non prevedono la prova scritta (ad es. storia, musica, geografia...).

Ogni alunno potrà così dar prova di servirsi delle conoscenze acquisite per dimostrare il livello del suo sviluppo formativo e il grado di maturità personale raggiunto.

Poiché il colloquio deve misurare la corrispondenza tra l'ipotesi del progetto educativo e la sua effettiva realizzazione, ogni C.d.C. -in fase di pianificazione-terrà conto dei seguenti aspetti:

- aderenza alle linee della programmazione educativo-didattica attuata nel triennio;
- situazione della classe in rapporto alle attività concretamente svolte;
- scelta di argomenti che permettano la verifica degli obiettivi trasversali;
- personalizzazione del colloquio [si terrà conto delle specificità in termini di capacità, acquisizione delle conoscenze, carenze nella preparazione di base, alunni in situazione di disagio (DSA, BES, disabilità)].

Tutti i docenti collaborano nella scelta dei documenti e sono preventivamente a conoscenza della tipologia di documento da sottoporre all'attenzione di ciascun candidato.

Per meglio valutare il livello di comprensione, le capacità di riflessione e di rielaborazione personale degli alunni è predisposta una griglia valutativa.

GRIGLIA di VALUTAZIONE del COLLOQUIO ORALE

La sottocommissione verbalizza la traccia del colloquio e formula un voto ad esso relativo.

Il voto, anche per questo tipo di prova, non può prescindere dalla situazione di partenza del candidato.

Facendo riferimento agli indicatori esplicitati nella sottostante tabella ed ai relativi criteri di attribuzione del punteggio, la sottocommissione procederà, in particolare, all'accertamento dei seguenti requisiti:

1. Capacità di comprendere adeguatamente le richieste della sottocommissione;
2. Capacità di comunicare oralmente le proprie esperienze attraverso i vari linguaggi, anche specifici;
3. Capacità di esporre in modo chiaro le proprie conoscenze e opinioni, servendosi di strumenti adeguati (cartine, grafici, schemi, ecc.);
4. Capacità di organizzare le conoscenze e i contenuti acquisiti secondo le coordinate spazio-temporali e gli opportuni legami;
5. Capacità di orientarsi nei linguaggi non verbali;
6. Capacità di esprimersi in modo sintetico/analitico, a seconda della richieste e dell'argomento;
7. Capacità di applicare e generalizzare le conoscenze acquisite;
8. Conoscenza degli argomenti e capacità di esporli, servendosi di una pluralità di linguaggi
9. Possesso adeguato dei contenuti generali e specifici relativi alle diverse discipline.

<i>INDICATORI</i>	<i>CRITERI ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO</i>
Conduzione della prova	<i>Il candidato ha condotto la prova orale con</i> 5. padronanza, autonomia 4. Disinvoltura e sicurezza 3. con apprezzabile padronanza 2. con lieve incertezza 1. con superficialità
Livello di conoscenze complessivamente possedute	<i>Ha affrontato gli argomenti proposti in modo</i> 5. ampio, approfondito 4. accurato 3. chiaro e completo 2. accettabile 1, incompleto (soprattutto nell'area)
Competenza comunicativa nell'uso dei vari codici linguistici e non	<i>Si è espresso con linguaggio</i> 5. fluido e appropriato 4. preciso e chiaro 3. adeguato 2. essenziale 1. stentato
Competenza logica nell'organizzazione dei concetti e nei collegamenti pluridisciplinari	<i>e ha stabilito connessioni logiche</i> 5. originali e approfondite 4. pertinenti e precise 3. discrete 2. parzialmente adeguate

	1. minime
Punteggio totale del colloquio...../20	
VOTO CORRISPONDENTE...../10	

GRIGLIA DI CORRISPONDENZA	
PUNTEGGIO da... - a...	VOTO
20 - 18	10
17 - 16	9
15 - 12	8
11 - 9	7
8 - 6	6
5 - 4	5

8. VOTO FINALE

L'esito finale è espresso in voti in decimi sulla base di una valutazione complessiva.

La valutazione finale corrispondente a dieci decimi e, con decisione all'unanimità della Commissione, può essere accompagnata dalla lode.

Con il nuovo decreto il curriculum viene a pesare per il 50% sulla valutazione finale. Questa innovazione valorizza il curriculum dell'alunno/a, premiando la continuità e la partecipazione alla vita scolastica: *“La commissione d'esame delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale complessiva espressa con votazione in decimi, derivante dalla media, arrotondata all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5, tra il voto di ammissione e la media non arrotondata dei voti delle prove e del colloquio” (d.lgs. n. 62/2017 Art. 8 comma7 e D.M. n. 741/2017 art.13 commi 1 e 2).*

Di conseguenza:

- il VOTO DI AMMISSIONE vale 1/2 del voto finale;
- la valutazione del COLLOQUIO vale 1/8 del voto finale;
- il voto della prova di MATEMATICA vale 1/8 del voto finale;
- il voto della prova di ITALIANO vale 1/8 del voto finale;

□ il voto unico della prova di LINGUE (INGLESE E FRANCESE) vale 1/8 del voto finale;

Alle prove vengono attribuiti voti unici espressi in decimi senza utilizzare frazioni decimali.

Ai fini della determinazione del voto finale dell'esame di Stato di ciascun candidato, la sottocommissione procede preliminarmente a calcolare la media tra i voti delle singole prove scritte e del colloquio, senza applicare, in questa fase, arrotondamenti all'unità superiore o inferiore. Successivamente procede a determinare il voto finale, che deriva dalla media tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove scritte e del colloquio.

Il voto finale così calcolato viene arrotondato all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5 e proposto alla commissione in seduta plenaria.

Per i candidati privatisti il voto finale viene determinato dalla media dei voti attribuiti alle prove scritte ed al colloquio. Per frazioni pari o superiori a 0,5, il voto finale è arrotondato all'unità superiore.

La commissione delibera il voto finale per ciascun candidato espresso in decimi.

L'esame di Stato si intende superato se il candidato raggiunge una votazione finale non inferiore a sei decimi.

Gli esiti finali degli esami sono resi pubblici all'albo della scuola.

CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DELLA LODE

Il Collegio dei Docenti, con delibera n. 60 del 17 maggio 2018, ha stabilito che le sottocommissioni potranno proporre la lode per i candidati che siano stati ammessi all'esame con un voto di ammissione pari a 10/10 (*anche con arrotondamenti*) e che nello stesso tempo abbiano conseguito una valutazione di 10/10, (*anche con arrotondamenti*), nella valutazione finale, derivante dalla media tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove scritte e del colloquio.

La lode, quindi, potrà essere assegnata da parte della Commissione esaminatrice, con decisione assunta all'unanimità nel caso in cui:

- il candidato abbia conseguito il punteggio di **dieci decimi** nella valutazione finale, derivante dalla media tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove scritte e del colloquio, **con arrotondamenti** e se il **giudizio di idoneità** è **dieci decimi**, anche se frutto di *arrotondamenti all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5*;

- lo stesso, inoltre, abbia dimostrato:

1. la capacità di elaborare un argomento a scelta ben strutturato, originale, adeguatamente approfondito ed esposto con ottima proprietà espressiva e argomentativa;
2. un'ottima capacità di cogliere i nessi trasversali alle discipline;
3. di possedere riferimenti culturali extra-scolastici che denotano un atteggiamento di vivace ed attenta curiosità, desiderio di approfondimento e capacità critica;

9. PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI

L'esito positivo dell'esame, con l'indicazione della votazione complessiva conseguita, è pubblicato, per tutti i candidati, nell'albo della scuola sede della commissione.

L'indicazione "ESITO POSITIVO" deve essere utilizzata anche per gli alunni con disabilità che non conseguono la licenza, ma il solo attestato di credito formativo.

In caso di mancato superamento dell'esame, le istituzioni scolastiche adottano idonee modalità di comunicazione preventiva alle famiglie dei candidati; nell'albo della scuola l'esito viene pubblicato con la sola indicazione di "ESITO NEGATIVO", senza alcuna indicazione di voto.

Per i candidati con piano educativo individualizzato (PEI) che abbiano sostenuto prove differenziate non deve esservi menzione di tali prove nei tabelloni affissi all'albo della scuola.

10. ALUNNI CHE NON ABBIANO CONSEGUITO UNA VALUTAZIONE SUFFICIENTE NELLE PROVE DI ESAMI

La Commissione può non licenziare un/una candidato/a solo nel caso in cui la valutazione finale complessiva espressa con votazione in decimi, derivante dalla media arrotondata all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5, tra il voto di ammissione e la media non arrotondata dei voti delle prove e del colloquio, sia insufficiente.

I docenti avranno cura, inoltre, di osservare le seguenti norme:

1. allo scrutinio sono tenuti a partecipare tutti i membri della sottocommissione;
2. i docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni; qualora un alunno con disabilità sia affidato a più docenti di sostegno, essi si esprimono con un unico voto;
3. l'eventuale non licenziamento va votato a maggioranza dal Consiglio di Classe;
4. nel verbale dello scrutinio vanno specificate adeguatamente le motivazioni del non licenziamento;
5. le famiglie degli alunni non licenziati devono venire informate dell'esito negativo degli scrutini prima della pubblicazione all'albo dei risultati di questi ultimi

11. ALUNNI CON DISABILITÀ E DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

Si riporta quanto stabilito nell'art. 11 del Decreto Legislativo 62/2017:

“Valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità e disturbi specifici di apprendimento”

1. La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata frequentanti il primo ciclo di istruzione e' riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base dei documenti previsti dall'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992 n. 104; trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 10.

2. Nella valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità i docenti perseguono l'obiettivo di cui all'articolo 314, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297.

3. L'ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione avviene secondo quanto disposto dal presente decreto, tenendo a riferimento il piano educativo individualizzato.

4. Le alunne e gli alunni con disabilità partecipano alle prove standardizzate di cui agli articoli 4 e 7.

Il consiglio di classe o i docenti contitolari della classe possono prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova ovvero l'esonero della prova.

5. Le alunne e gli alunni con disabilità sostengono le prove di esame al termine del primo ciclo di istruzione con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, utilizzato nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del piano educativo individualizzato.

6. Per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, la sottocommissione, sulla base del piano educativo individualizzato, relativo alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza eventualmente prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone, se necessario, utilizzando le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, prove differenziate idonee a valutare il progresso dell'alunna o dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove differenziate hanno valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale.

7. L'esito finale dell'esame viene determinato sulla base dei criteri previsti dall'articolo 8.

8. Alle alunne e agli alunni con disabilità che non si presentano agli esami viene rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato e' comunque titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione

professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione.

DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:

9. Per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, la valutazione degli apprendimenti, incluse l'ammissione e la partecipazione all'esame finale del primo ciclo di istruzione, sono coerenti con il piano didattico personalizzato predisposto nella scuola primaria dai docenti contitolari della classe e nella scuola secondaria di primo grado dal consiglio di classe.

10. Per la valutazione delle alunne e degli alunni con DSA certificato le istituzioni scolastiche adottano modalità che consentono all'alunno di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento conseguito, mediante l'applicazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, indicati nel piano didattico personalizzato.

11. Per l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione la commissione può riservare alle alunne e agli alunni con DSA, di cui al comma 9, tempi più lunghi di quelli ordinari. Per tali alunne e alunni può essere consentita la utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte.

12. Per l'alunna o l'alunno la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento prevede la dispensa dalla prova scritta di lingua straniera, in sede di esame di Stato, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta di lingua straniera.

13. In casi di particolare gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, l'alunna o l'alunno, su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe, è esonerato dall'insegnamento delle lingue straniere e segue un percorso didattico personalizzato. In sede di esame di Stato sostiene prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma. L'esito dell'esame viene determinato sulla base dei criteri previsti dall'articolo

14. Le alunne e gli alunni con DSA partecipano alle prove standardizzate di cui all'articolo 4 e 7. Per lo svolgimento delle suddette prove il consiglio di classe può disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato. Le alunne e gli alunni con DSA dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua inglese di cui all'articolo

15. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all'albo di istituto non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.

12. AMMISSIONE DEI CANDIDATI ESTERNI AGLI ESAMI

L'articolo 10 del decreto stabilisce che sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo i candidati privatisti che abbiano:

- prodotto domanda di partecipazione entro il 20 marzo dell' a.s. di riferimento (D.M. n. 741/2017 art.3 comma 3)
- compiuto 13 anni entro il 31 dicembre dell'anno in cui si svolge l'esame;
- conseguito l'ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado da almeno un triennio, quindi indipendentemente dal compimento dei 13 anni nel corso dell'anno scolastico di riferimento;
- partecipato alla prova Invalsi in una istituzione scolastica statale o paritaria ove sosterranno l'esame di Stato (D.M. n. 741/2017 art.3 comma 5).

I candidati privatisti che frequentino scuole non statali e non paritarie non possono sostenere l'esame di Stato presso scuole paritarie che dipendono dallo stesso gestore o da altro avente comunanza di interessi. (D.M. 741/2017 art.3 comma 4)

Le scuole statali o paritarie comunicano all'INVALSI i nominativi dei candidati privatisti all'esame di Stato in tempo utile per la somministrazione della prova nazionale. (D.M. n. 741/2017 art.3 comma 6).

10. CANDIDATI IN OSPEDALE E IN ISTRUZIONE DOMICILIARE

I candidati ricoverati presso ospedali o luoghi di cura nel periodo di svolgimento dell'esame di Stato, possono sostenere in ospedale tutte le prove o alcune di esse.

L'ammissione all'esame di Stato di cui al precedente comma viene disposta ai sensi dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 13 aprile 2017, n. 62. 3.

Coloro che hanno frequentato corsi di istruzione funzionanti in ospedale o luoghi di cura per periodi rilevanti senza soluzione di continuità con il periodo di svolgimento dell' esame di Stato, sostengono le prove con una commissione formata dai docenti della sezione ospedaliera, che hanno seguito i candidati, integrata con i docenti delle discipline mancanti, scelti e individuati in accordo con l'Ufficio Scolastico Regionale e la scuola di provenienza.

Qualora il periodo di ricovero presso ospedali o luoghi di cura coincida con il periodo previsto per lo svolgimento della prova nazionale di cui all'articolo 7, comma 4, del d. lgs n.62/2017, tale prova, ove ricorrano le condizioni, viene svolta nella struttura in cui i candidati sono ricoverati.

I candidati ricoverati nel solo periodo di svolgimento dell'esame di Stato sostengono le prove, ove possibile, in sessione suppletiva. In alternativa, ove consentito dalle condizioni di salute, gli alunni sostengono le prove o alcune di esse in ospedale alla presenza della sottocommissione della scuola di provenienza.

Le modalità di effettuazione dell'esame di Stato, di cui al precedente comma, si applicano anche ai casi di istruzione domiciliare per i candidati impossibilitati a recarsi a scuola.

In casi di particolare gravità e ove se ne ravvisi la necessità è consentito lo svolgimento delle prove anche attraverso modalità telematiche a comunicazione sincronica, alla presenza di una sottocommissione allo scopo individuata.

Tali modalità possono essere utilizzate anche per lo svolgimento della prova nazionale di cui all'articolo 7, comma 4, del d. lgs n.62/2017.

13. CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

La certificazione di cui all'articolo 1, comma 6, descrive lo sviluppo dei livelli delle competenze chiave e delle competenze di cittadinanza progressivamente acquisite dalle alunne e dagli alunni, anche sostenendo e orientando gli stessi verso la scuola del secondo ciclo.

La certificazione è rilasciata al termine della scuola primaria e del primo ciclo di istruzione.

I modelli nazionali per la certificazione delle competenze sono emanati con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca sulla base dei seguenti principi:

- a) riferimento al profilo dello studente nelle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione;
- b) ancoraggio alle competenze chiave individuate dall'Unione europea, così come recepite nell'ordinamento italiano;
- c) definizione, mediante enunciati descrittivi, dei diversi livelli di acquisizione delle competenze;
- d) valorizzazione delle eventuali competenze significative, sviluppate anche in situazioni di apprendimento non formale e informale;
- e) coerenza con il piano educativo individualizzato per le alunne e gli alunni con disabilità;

f) indicazione, in forma descrittiva, del livello raggiunto nelle prove a carattere nazionale di cui all'articolo 7, distintamente per ciascuna disciplina oggetto della rilevazione e certificazione sulle abilità di comprensione e uso della lingua inglese.

Il nostro Istituto adotta il modello di certificazione delle competenze elaborato dal Ministero dell'Istruzione, sia per la scuola primaria, sia per la scuola secondaria.

La certificazione descrive i livelli di apprendimento raggiunti da ciascun alunno al fine di sostenere i processi di apprendimento, di favorire l'orientamento per la prosecuzione degli studi, di consentire eventuali passaggi tra i diversi percorsi e sistemi formativi e l'inserimento nel mondo del lavoro.

Il D. lvo 62/17, all'art. 9, c. 3, lettera f, prescrive che la certificazione al termine del primo ciclo rechi "indicazione, in forma descrittiva, del livello raggiunto nelle prove a carattere nazionale di cui all'articolo 7, distintamente per ciascuna disciplina oggetto della rilevazione e certificazione sulle abilità di comprensione e uso della lingua inglese."

Il D.M. 742/17, all'art. 4, c. 2 e 3, precisa che la certificazione al termine del primo ciclo "è integrato da una sezione, predisposta e redatta a cura di INVALSI che descrive i livelli conseguiti dall'alunna e dall'alunno nelle prove nazionali di italiano e matematica. Il modello è, altresì, integrato da una ulteriore sezione, predisposta e redatta a cura di INVALSI che certifica le abilità di comprensione e uso della lingua inglese ad esito della prova scritta nazionale, di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 62/2017."

Ciò significa che alla famiglia, al termine dell'esame di Stato vengono consegnati:

1. l'attestato di superamento dell'esame sostitutivo del diploma;
2. la certificazione delle competenze redatta dal Consiglio di Classe e sottoscritta dal Dirigente Scolastico;
3. la sezione predisposta e sottoscritta da INVALSI che attesta, mediante descrittori, il livello conseguito dagli allievi nelle prove nazionali di italiano, matematica
4. la sezione predisposta e sottoscritta da INVALSI che certifica i livelli di comprensione ed uso della lingua inglese nella prova nazionale.

I livelli sono descritti nel modo seguente:

A – Avanzato: L'alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell'uso delle conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli.

B – Intermedio: L'alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite.

C – Base L'alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese.

PARTE SECONDA

DOCUMENTI DA STILARE PER L'ESAME

1. RELAZIONE FINALE DEL CONSIGLIO DI CLASSE

sui risultati della programmazione educativa e didattica del triennio, che dovrà vertere sui seguenti punti essenziali:

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE (ricostruzione triennale)

- Composizione
- Permanenze
- Nuovi inserimenti
- Stabilità del corpo docente nel triennio
- Composizione del Consiglio di Classe
- Percorso didattico-educativo: dai livelli di partenza ai risultati finali ottenuti in area cognitiva e comportamentale
- Fasce di livello e valutazione d'ingresso, del 1° quadrimestre e del 2° quadrimestre di ogni alunno.
- Obiettivi generali raggiunti (educativi/didattici) *in caso di valutazione non sufficiente*)
- Metodi e strumenti *(n caso di valutazione non sufficiente)*
- Attività extrascolastiche effettuate
- Visite guidate e viaggi d'istruzione
- Altre attività
- Attività di orientamento per la scelta della scuola secondaria di II grado
- Rapporti con le famiglie

2. PROGRAMMI IN OGNI DISCIPLINA FIRMATI DA DUE ALUNNI (duplice copia)

3. CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PROVE SCRITTE (MATEMATICA, ITALIANO, INGLESE, FRANCESE,).

4. RELAZIONI SU ALUNNI DISABILI, DSA.

5. PROPOSTE DEL CONSIGLIO DI CLASSE PER LE PROVE D'ESAME DESTINATE AGLI ALUNNI DSA O CON DISABILITA'.

6. MODALITA' DEL COLLOQUIO PLURIDISCIPLINARE PER LA CLASSE (con particolare riferimento ad alunni con DSA o con disabilità)

All.A1**Proposte del Consiglio di classe per gli alunni diversamente abili**

Alunno/a: classe :

Proseguendo l'esperienza di lavoro individualizzato sviluppatasi negli anni precedenti, il Consiglio di classe della ritiene che le prove per l'alunno....., debbano essere coerenti con il tipo ed il livello di apprendimento raggiunto ed idonee a valutare il progresso in rapporto alle potenzialità e ai livelli di competenza iniziali.

Si propongono pertanto prove scritte individualizzate per la matematica e le lingue straniere, mentre la prova scritta di italiano manterrà/differenzierà la traccia di quella proposta al gruppo classe.

Le prove differenziate saranno in linea con gli interventi educativi -didattici attivati sulla base del PEI ed avranno valore equipollente ai fini della valutazione dell'alunno/a.

La somministrazione dovrà avvenire seguendo tutti gli accorgimenti seguiti durante il percorso scolastico dello studente.

In relazione alla programmazione del triennio, il Consiglio di classe della propone, per l'alunna/o le seguenti prove differenziate:

ITALIANO – Obiettivi da verificare

Tipo di prova:

MATEMATICA -Obiettivi da verificare :

Tipo di prova:

LINGUA STRANIERA –Obiettivi da verificare

Tipo di prova:

Criteria per il colloquio orale

Partendo da un argomento a scelta dell'alunno si cercherà di accertare la capacità di esporre i contenuti studiati, di presentare esperienze effettuate, di descrivere materiali prodotti (tavole, cartelloni, disegni...) di rispondere a semplici domande in lingua straniera.

In caso sussistano delle difficoltà dell'alunno nella gestione delle proprie emozioni e nell'autocontrollo si porranno le basi per creare un clima disteso e sereno.

Le prove di esame saranno comunque valutate all'interno del progetto educativo individualizzato realizzato nell'arco del triennio

All. A2**Proposte del Consiglio di classe per gli alunni con certificazione DSA**

Alunno/a: classe :

Il Consiglio della Classe III, tenendo in debita considerazione l'esperienza di lavoro individualizzato sviluppatasi nel corrente anno scolastico, ritiene che le prove per l'alunno....., debbano essere coerenti al livello e alle modalità di apprendimento raggiunto pertanto si assicurano l'utilizzazione di idonei strumenti compensativi e si adottano criteri valutativi attenti soprattutto ai contenuti piuttosto che alla forma, sia nelle prove scritte.

PROVA DI ITALIANO

Svolgimento del compito di italiano con eventuale ausilio del computer con il correttore automatico, breve scaletta di lavoro. Tempo aggiuntivo 15 minuti (art. 6 comma 3, decreto n.5669 MIUR 12 luglio 2011).

VALUTAZIONE: non si valuterà la forma ma il contenuto. (criteri da concordare con gli insegnanti)

PROVA DI MATEMATICA

A disposizione degli alunni formulari con assortimenti di figure geometriche, formule, procedure e algoritmi. Eventuale tempo aggiuntivo 15 minuti (art.6 comma 3, decreto n.5669 MIUR 12 luglio 2011).

VALUTAZIONE: (criteri da concordare con gli insegnanti)

PROVA DI LINGUA STRANIERA

Reading comprehension e lettera con caratteri ad alta leggibilità, espedienti grafici che facilitano comprensione parola chiave.

Eventuale utilizzo di vocabolario online. Tempo aggiuntivo 30 minuti (art. 6 comma 3, decreto n.5669 MIUR 12 luglio 2011).

In caso di dispensa dalle prove scritte di lingua straniera (fatte salve le condizioni elencate nell'art. 6 comma 5, decreto n.5669 MIUR 12 luglio 2011) compensazione con colloquio orale (art. 6 comma 4, decreto n.5669 MIUR 12 luglio 2011).

VALUTAZIONE (criteri da concordare con gli insegnanti)

COLLOQUIO

Durante il colloquio è consentito l'utilizzo di sussidi cartacei o digitali quali:

- mappe per “ricordare”,
- carte geografiche fisiche, politiche,
- grafici,
- immagini